

LA NASCITA DEL NUCLEO



MATRIMONIO E ALTRE FORME

# Pari dignità in chiesa e dal sindaco

REGIMI PATRIMONIALI

## La comunione scatta per legge

Quando si celebra un matrimonio scatta automaticamente il regime di comunione legale dei beni, in base al quale tutti gli acquisti compiuti durante il matrimonio da uno o da entrambi i coniugi diventano per legge di titolarità comune. È una disciplina che scatta per disposto della stessa legge, in mancanza di una diversa scelta da parte dei coniugi in questione.

Per evitare dunque l'automatismo (e per scegliere ad esempio il regime di separazione) i futuri coniugi hanno una duplice possibilità:

a) stipulare un atto pubblico notarile in presenza di due testimoni, prima del matrimonio, nel quale venga appunto manifestata la volontà di assoggettare il futuro matrimonio a un regime patrimoniale diverso da quello di comunione legale;

b) enunciare la volontà di scegliere un regime patrimoniale diverso da quello legale all'atto della cerimonia stessa del matrimonio (independentemente dal fatto che essa si svolga in Comune o in Chiesa) in modo che detta volontà venga "raccolta" dal pubblico ufficiale che stipula il matrimonio (l'ufficiale di Stato Civile o il sacerdote) e certificata nell'atto stesso di matrimonio.

Se infine i coniugi non abbiano esercitato l'opzione per la separazione dei beni (e si trovino quindi in regime di comunione legale), essi possono abbandonare il regime di comunione e adottare il regime di separazione stipulando un atto pubblico, in presenza di due testimoni, con il quale essi appunto esplicitano la loro volontà di scegliere d'ora innanzi (e cioè fermi restando gli acquisti "comuni" fino a quel momento compiuti) il regime di separazione dei beni.

La separazione dei beni significa che gli acquisti compiuti durante il matrimonio non appartengono a entrambi i coniugi, ma che ciascuno di essi rimane esclusivo titolare dei beni che acquisisce.

● **I beni che non entrano nel regime di comunione.** Pur vigendo il regime di comunione legale, alcuni acquisti non sono comunque soggetti al regime di comunione legale. Essi sono: i

beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario, i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge, i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa, i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni

## Il fondo di garanzia

Come difendere i beni dai creditori

Il fondo patrimoniale non è un regime ulteriore a quelli di comunione (legale o convenzionale) e di separazione dei beni: si tratta infatti di un regime che riguarda particolari beni (immobili, mobili registrati e titoli di credito) appartenenti a uno o a entrambi i coniugi, indipendentemente dal fatto che viga tra essi il regime di comunione o di separazione dei beni. Il fondo patrimoniale, che si costituisce per atto pubblico notarile in presenza di due testimoni, serve a destinare ai bisogni della famiglia i beni a esso assoggettati; questa destinazione ai bisogni della famiglia ha un particolare effetto e cioè che i creditori diversi da quelli che vantano crediti contrattati per soddisfare i bisogni della famiglia in questione (insomma, i creditori per ragioni imprenditoriali o professionali) non possono sottoporre ad esecuzione forzata i beni assoggettati al regime del fondo patrimoniale.

E per questo motivo che il fondo patrimoniale è un istituto assai "praticato" da chi (imprenditori, professionisti e comunque coloro che svolgono attività "rischiose": si pensi a un chirurgo o un ginecologo) intende evitare di sacrificare a favore dei creditori «professionali» il proprio patrimonio personale. Il fondo patrimoniale non è tuttavia imperituro, in quanto cessa i propri effetti con lo scioglimento del matrimonio (ad esempio: in caso di morte di uno dei coniugi o di divorzio). Va peraltro precisato che, se il fondo si scioglie ma i coniugi in questione hanno figli minori, il fondo perdura fino alla maggiore età del più giovane dei figli di questa coppia.

A.B.U.

personali sopraelencati.

● **Il reddito personale di ciascun coniuge.** La comunione legale non si estende al reddito conseguito da ciascuno dei coniugi per l'attività lavorativa svolta durante il matrimonio: il reddito da attività lavorativa è di titolarità esclusiva del coniuge che lo consegue. Peraltro, questa considerazione va "temperata" con due altri rilievi:

1) se il reddito di ciascun coniuge viene impiegato in acquisti, allora scatta la regola generale in base alla quale tutto ciò che è acquistato durante il matrimonio viene per ciò stesso assoggettato al regime di comunione legale;

2) se il reddito non viene impiegato in acquisti (per «acquisto» si intende anche quello di fondi comuni, azioni, obbligazioni, eccetera) ma viene tenuto a disposizione, ad esempio messo in giacenza in un conto corrente, la legge vuole che il denaro che residua nel momento in cui la comunione si scioglie divenga in quel momento comune a entrambi i coniugi.

ANGELO BUSANI

## Nozze con identico valore giuridico



Il padre della sposa. Il film con Spencer Tracy e Liz Taylor, racconta le peripezie di un padre in vista del matrimonio della figlia (Snap)

L'ordinamento giuridico italiano prevede due tipi di matrimonio, il matrimonio civile, celebrato davanti a un ufficiale dello stato civile, e il matrimonio religioso, celebrato davanti ai ministri di culto, avente gli stessi effetti del matrimonio civile. Tra i matrimoni religiosi quello senza dubbio maggiormente praticato è il matrimonio di fronte ai ministri del culto cattolico (articolo 82 Codice civile), ma sempre più diffusi sono i matrimoni celebrati davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato (articolo 83 codice civile).

● **Le condizioni necessarie per contrarre matrimonio.** Secondo il Codice civile, non possono contrarre matrimonio: i minori di età (il tribunale può però autorizzare il matrimonio dei minori che hanno superato i sedici anni se ricorrono gravi motivi, purché le ragioni addotte siano fondate e risulti la maturità psicofisica di chi fa la richiesta); le persone interdette per infermità di mente; le persone vincolate a un precedente matrimonio (assenza di libertà di stato); le persone legate da un rapporto di parentela, affinità, adozione o affiliazione, secondo i gradi elencati dal Codice; le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altro.

● **La pubblicazione.** La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla cosiddetta pubblicazione, che consiste in un atto contenente determinate informazioni relative all'identità degli sposi (nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza), nonché relative alle condizioni necessarie per contrarre matrimonio, sopra elencate. L'atto viene redatto dall'ufficiale dello stato civile sulla base delle dichiarazioni che gli vengono rese dai futuri sposi o da persona da loro incaricata. La richiesta di pubblicazione deve essere rivolta all'ufficiale del Comune di residenza dei futuri sposi. Se questi risiedono in Comuni diversi, l'ufficiale del Comune di uno dei futuri sposi a cui è fatta la richiesta deve a sua volta chiedere la pubblicazione nel Comune di residenza dell'altro.

L'ufficiale ha il compito di verificare l'esattezza delle informazioni ricevute e può acquisire documenti allo scopo. L'atto viene affisso in uno

spazio apposito presso la porta della casa comunale, ove resta a disposizione del pubblico per almeno otto giorni.

Trascorsi i tre giorni successivi alla compiuta pubblicazione del matrimonio l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio.

● **L'opposizione.** Contro il matrimonio può essere fatta opposizione per qualunque causa osti alla sua celebrazione. Soggetti legittimati all'opposizione sono, innanzitutto, i genitori e, in loro mancanza, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado.

Nel caso di soggetti sottoposti a tutela o curatela il diritto di opposizione spetta anche al tutore e al curatore. Nel caso di divieto temporaneo di nuove nozze, il diritto di opposizione spetta: in caso di opposizione spetta: in caso di scioglimento, anche ai parenti del marito del precedente matrimonio; e in caso di annullamento, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.

Infine, vi è il dovere di opposizione del pubblico ministero, qualora egli sappia che sussiste un impedimento, oppure qualora gli consti che uno degli sposi, pur non potendo essere interdetto per ragioni di età, è infermo di mente.

● **Il matrimonio dei cittadini italiani all'estero.** Il matrimonio contratto dai cittadini italiani all'estero produce immediatamente effetti civili in Italia purché si tratti di un matrimonio valido e avente effetti civili nel Paese in cui è stato celebrato. L'unico limite posto dalla legge italiana è l'assenza degli impedimenti previsti dal Codice civile, sopra illustrati. Per la validità del matrimonio contratto all'estero non è quindi necessaria la trascrizione in Italia, che ha solo una funzione di pubblicità.

● **Il matrimonio degli stranieri in Italia.** I cittadini stranieri possono sposarsi in Italia purché presentino all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese da cui risulti che nulla osta al matrimonio. Lo straniero è soggetto però anche alla legge italiana sugli impedimenti, a eccezione di quella sull'età. Infine, se si tratta di uno straniero residente in Italia, deve essere fatta la pubblicazione nelle modalità sopra descritte.

ANDREA GRAGNANI

l'errore sulle qualità personali è essenziale quando, tenute presenti le qualità personali dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute. Deve però riguardare: una malattia fisica o psichica o un'anomalia o deviazione sessuale; il fatto che il coniuge sia stato condannato per un delitto non colposo a una pena superiore ai cinque anni; che sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale; che sia stato condannato a una pena superiore ai due anni per delitti relativi alla prostituzione; che la donna fosse incinta di un altro al momento del matrimonio.

In tutti questi casi di vizio della volontà il diritto di impugnare spetta solo al coniuge la cui volontà è risultata viziata. L'impugnazione va esercitata entro un determinato termine, che varia da fattispecie a fattispecie.

A.GRA.

## L'atto si impugna per vizio di volontà

Il matrimonio può essere impugnato perché esiste uno degli impedimenti: mancanza di età; mancanza di libertà di stato; infermità di mente; rapporti di parentela, affinità, affiliazione e adozione; omicidio o tentato omicidio compiuto da uno dei due promessi sposi ai danni dell'ex coniuge dell'altro.

Inoltre, si può proporre impugnazione quando c'è un vizio nella formazione della volontà. Innanzitutto, quando il coniuge provi di essere stato incapace di intendere e di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio (in questo caso è un'incapacità non sfociata in un provvedimento di interdizione). Oppure, quando il consenso di uno dei coniugi sia stato estorto con violenza o determinato dal timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. Infine, quando il consenso di uno dei coniugi sia stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.

L'errore sulle qualità personali è essenziale quando, tenute presenti le qualità personali dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute. Deve però riguardare: una malattia fisica o psichica o un'anomalia o deviazione sessuale; il fatto che il coniuge sia stato condannato per un delitto non colposo a una pena superiore ai cinque anni; che sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale; che sia stato condannato a una pena superiore ai due anni per delitti relativi alla prostituzione; che la donna fosse incinta di un altro al momento del matrimonio.

In tutti questi casi di vizio della volontà il diritto di impugnare spetta solo al coniuge la cui volontà è risultata viziata. L'impugnazione va esercitata entro un determinato termine, che varia da fattispecie a fattispecie.

A.GRA.

COPPIA DI FATTO

## Non c'è tutela per il convivente

La coppia di fatto è un fenomeno sempre più diffuso. In Italia però, a differenza di molti Paesi europei, rimane ancora priva di una disciplina giuridica organica. I conviventi non sono soggetti ai diritti e agli obblighi derivanti dal matrimonio (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione e coabitazione); di norma questi comportamenti vengono assunti quale scelta spontanea, ma non c'è alcuna norma che prescriva questa condotta di vita, né di conseguenza

il suo diritto di godimento (ad esempio a titolo di locazione) è riferibile all'altro convivente.

La situazione può essere diversa solo se ci sono figli minori: la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto all'assegnazione della casa familiare al convivente cui siano stati affidati i figli minori, nell'esclusivo interesse di questi ultimi.

● **L'eredità.** Nel secondo caso (morte di uno dei conviventi) la mancanza di riconoscimento emerge ancor di più: il diritto

## Con il contagocce

Diritti negati e riconosciuti alle coppie di fatto

● **Diritti non riconosciuti ai conviventi more uxorio** — nessun diritto a: 1) mantenimento in caso di separazione; 2) risarcimento dei danni in caso di separazione addebitabile esclusivamente a uno dei conviventi; 3) di successione; 4) al convivente che collabora all'impresa dell'altro;

— esclusione da tutti i diritti riconosciuti espressamente ai soli parenti (esempio autorizzazione di interventi medici urgenti);

— impossibilità di fruire di permessi di lavoro in caso di malattia del convivente;

● **Diritti riconosciuti ai conviventi more uxorio** — irripetibilità delle prestazioni economiche effettuate da un convivente a favore dell'altro o nell'interesse comune;

— diritto all'assegnazione della casa comune di proprietà dell'altro a favore del genitore affidatario di figli minori, nell'esclusivo interesse dei figli stessi (Tribunale Milano, 23 gennaio 1997; Tribunale Palermo, 20 luglio 1993);

— successione nel contratto di locazione della casa comune in caso di morte del convivente intestatario del contratto (Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 404);

— diritto al risarcimento dei danni morali e patrimoniali in seguito a uccisione del convivente (per tutte, Cassazione, 28 marzo 1994, n. 2988);

— tutela possessoria dell'immobile adibito a casa comune in capo al convivente non proprietario (Pretura Venezia, 16 aprile 1996; Tribunale Perugia, 22 settembre 1997);

alcuna sanzione. I contributi economici che ciascun convivente versa a favore dell'altro o per il soddisfacimento di interessi comuni, dunque, sono lasciati alla loro spontanea decisione. La giurisprudenza da tempo qualifica tali prestazioni alla stregua di obbligazioni naturali ai sensi dell'articolo 2034 Codice civile: si tratta cioè di prestazioni che trovano la loro causa in doveri di natura morale e/o sociale e che non possono essere ripetute da chi le ha effettuate.

● **La separazione.** Il momento in cui la lacuna legislativa produce maggiori problemi è però quello della cessazione della convivenza di fatto, sia per separazione, sia per morte di uno dei due. Nel primo caso il convivente economicamente più debole può trovarsi in una situazione di difficoltà, essendo completamente privo di tutela: non gode infatti di alcun diritto al mantenimento da parte del convivente economicamente più forte, nemmeno se la separazione è stata causata da quest'ultimo; e di conseguenza non può vantare alcun diritto di abitazione sulla casa comune, se questa è di proprietà dell'altro o se comunque

contratto di affitto della casa comune intestato al convivente defunto. Negli ultimi anni poi la giurisprudenza ha anche riconosciuto il diritto del convivente superstite al risarcimento dei danni (morali e patrimoniali) derivanti dall'uccisione dell'altro.

● **I figli.** I figli delle coppie di fatto sono ormai equiparati nei loro diritti ai figli legittimi. L'unica differenza è prevista a livello successorio: l'articolo 580, Codice civile, prevede infatti che nel caso il defunto lasci quali eredi figli legittimi e figli naturali, i primi possono liquidare in danaro la quota del figlio naturale (così estromettendolo dal godimento di beni comuni). Anche in caso di separazione dei genitori, le norme applicabili a tutela dei figli minori sono le stesse applicabili ai figli legittimi: se fino a ieri questo era un principio ricavabile dalla prassi, oggi esso è sancito dalla nuova normativa in tema di affido condiviso (legge 54/2006) la quale, all'articolo 4, prevede

l'applicabilità delle disposizioni in essa contenute anche «ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati».

FRANCESCA KING

## L'eredità / Cosa prevede il Codice civile

Nel nostro ordinamento, la libertà di fare testamento, differenzialmente da quanto accade in altre legislazioni (dove su questo aspetto non vi è alcuna compressione della libertà individuale), è caratterizzata dal principio secondo il quale una rilevante quota del patrimonio ereditario deve essere lasciata a disposizione dei congiunti più stretti, detti nel gergo giuridico «eredi legittimari», che il nostro legislatore ha voluto tutelare con norme assai rigorose.

I legittimari sono: il coniuge, i figli (o loro discendenti) e, in mancanza di discendenti, gli ascendenti (cioè i genitori del defunto o i loro ulteriori ascendenti).

Quindi, il fatto che un uomo e una donna siano effettivamente coniugati oppure «semplicemente» convivano (si veda il servizio qui sopra) ha conseguenze assai diverse sulla devoluzione del patrimonio al-

# Il patrimonio spetta al coniuge e ai figli

la morte di uno di essi, in quanto la sussistenza di un matrimonio determina l'applicabilità di regole delle quali, in caso di sola convivenza, non ci si può avvalere.

Se quanto s'è fin qui detto vale per il caso che un soggetto intenda fare testamento, c'è poi da sottolineare che il matrimonio è assai rilevante anche nel caso in cui una persona

muoia senza aver lasciato alcuna disposizione testamentaria.

Infatti, in questo caso la nostra legge dispone (sono le norme della cosiddetta «successione legittima») che l'eredità si devolve al coniuge e ai parenti più stretti, con la regola che il subentro di un parente di grado prioritario esclude dalla successione il parente di grado ulteriore.

● **La successione necessaria del coniuge.** Chi dunque vuol fare testamento deve considerare che, a favore del coniuge superstite (senza figli) è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge (in questo caso la «disponibile», cioè la quota che il defunto può indirizzare ad altri mediante il testamento, ammonta alla metà del patrimonio ereditario); inoltre al coniuge sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.

Se però chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio e un altro terzo spetta al coniuge (qui la «disponibile» diminuisce a un terzo).

Invece, quando i figli sono più di uno, a essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto (l'ultimo quarto rappresenta la disponibile).

Infine, quando chi muore non lascia figli ma ascendenti legittimi e coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio e agli ascendenti

costi che permettono la detrazione del 19% dell'importo anche se sostenuti per persona a carico fiscale, dato che il concetto di carico fiscale persiste anche per il genitore separato o divorziato.

PAOLO MENEGHETTI

La norma fiscale che direttamente si interessa del caso del genitore separato è l'articolo 10, lettera c) del Tuir che prevede la deducibilità dal reddito complessivo degli assegni periodici erogati al coniuge separato o divorziato, solo per il mantenimento dell'ex coniuge e non quello dei figli. Se la somma è erogata cumulativamente la deduzione sarà limitata al 50 per cento. Rovescio della medaglia di questa deduzione è l'obbligo di tassare il reddito da parte del genitore percipiente le somme, per la parte destinata al suo mantenimento.

La norma fiscale che direttamente si interessa del caso del genitore separato è l'articolo 10, lettera c) del Tuir che prevede la deducibilità dal reddito complessivo degli assegni periodici erogati al coniuge separato o divorziato, solo per il mantenimento dell'ex coniuge e non quello dei figli. Se la somma è erogata cumulativamente la deduzione sarà limitata al 50 per cento. Rovescio della medaglia di questa deduzione è l'obbligo di tassare il reddito da parte del genitore percipiente le somme, per la parte destinata al suo mantenimento.

La norma fiscale che direttamente si interessa del caso del genitore separato è l'articolo 10, lettera c) del Tuir che prevede la deducibilità dal reddito complessivo degli assegni periodici erogati al coniuge separato o divorziato, solo per il mantenimento dell'ex coniuge e non quello dei figli. Se la somma è erogata cumulativamente la deduzione sarà limitata al 50 per cento. Rovescio della medaglia di questa deduzione è l'obbligo di tassare il reddito da parte del genitore percipiente le somme, per la parte destinata al suo mantenimento.

La norma fiscale che direttamente si interessa del caso del genitore separato è l'articolo 10, lettera c) del Tuir che prevede la deducibilità dal reddito complessivo degli assegni periodici erogati al coniuge separato o divorziato, solo per il mantenimento dell'ex coniuge e non quello dei figli. Se la somma è erogata cumulativamente la deduzione sarà limitata al 50 per cento. Rovescio della medaglia di questa deduzione è l'obbligo di tassare il reddito da parte del genitore percipiente le somme, per la parte destinata al suo mantenimento.

La norma fiscale che direttamente si interessa del caso del genitore separato è l'articolo 10, lettera c) del Tuir che prevede la deducibilità dal reddito complessivo degli assegni periodici erogati al coniuge separato o divorziato, solo per il mantenimento dell'ex coniuge e non quello dei figli. Se la somma è erogata cumulativamente la deduzione sarà limitata al 50 per cento. Rovescio della medaglia di questa deduzione è l'obbligo di tassare il reddito da parte del genitore percipiente le somme, per la parte destinata al suo mantenimento.

La norma fiscale che direttamente si interessa del caso del genitore separato è l'articolo 10, lettera c) del Tuir che prevede la deducibilità dal reddito complessivo degli assegni periodici erogati al coniuge separato o divorziato, solo per il mantenimento dell'ex coniuge e non quello dei figli. Se la somma è erogata cumulativamente la deduzione sarà limitata al 50 per cento. Rovescio della medaglia di questa deduzione è l'obbligo di tassare il reddito da parte del genitore percipiente le somme, per la parte destinata al suo mantenimento.

un quarto (anche qui la «disponibile» ammonta dunque a un quarto).

● **La successione legittima del coniuge.** Se poi una persona coniugata muore senza lasciare testamento: a) quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità se alla successione concorre un solo figlio, e a un terzo negli altri casi;

b) al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle ovvero con gli uni e con gli altri (in questo ultimo caso gli ascendenti hanno diritto a un quarto della eredità);

c) in mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.

Anche in questo caso resta comunque fermo per il coniuge superstite il diritto di abitare la casa adibita a residenza familiare e di usare i mobili che la corredano.

A.B.U.

In assenza di disposizioni tutti i beni ai congiunti più stretti

Anche se c'è testamento la quota disponibile è molto limitata